

Oggetto: Interrogazione n. 359/2026, a risposta scritta, del Consigliere Nobili, concernente "Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale statale - "Riqualifica da deposito di stoccaggio prodotti petroliferi liquidi ad impianto di liquefazione gas metano di rete (GNL) - Comune di Pesaro", proponente Fox Petroli S.p.A. - contraddizione tra la denominazione ufficiale del progetto (Parere Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n 290/2024) e la classificazione dell'intervento operata ai sensi dell'art. 9, comma 1, delle previgenti Norme di Attuazione del PAI Marche, competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale e compatibilità degli atti istruttori regionali con la sopravvenuta disciplina vincolante del nuovo PAI Distrettuale dell'Appennino Centrale". - **Contributo per RISCONTRO.**

Con l'interrogazione n. 359/2026 il Consigliere Nobili - con riferimento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di rilievo statale sul progetto indicato in oggetto - interroga il presidente della Giunta regionale e l'assessore competente per sapere se la Giunta regionale intenda: formulare chiarimenti o eseguire verifiche inerenti la caratterizzazione dell'intervento rispetto alla previsioni del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) a seguito dell'entrata in vigore di misure di salvaguardia al PAI distrettuale dell'Autorità di bacino dell'Appennino centrale, e conseguentemente attivare un riesame in autotutela degli atti istruttori e dei pareri regionali resi all'interno del procedimento di VIA.

Nel dettaglio l'interrogazione è articolata in 6 specifici quesiti e risulta collegata alla precedente interrogazione n. 345/2026, anch'essa relativa alla medesima iniziativa di riqualificazione del deposito di stoccaggio sopra citato.

Tanto premesso, si fornisce il seguente contributo istruttorio, articolato in una premessa di carattere generale e in specifiche considerazioni relative ai singoli quesiti formulati nell'interrogazione.

In virtù della citata corrispondenza di ubicazione territoriale e di iniziativa progettuale oggetto delle due diverse interrogazioni citate, risulta la necessità di riproposizione di alcune considerazioni già rappresentate nel riscontro all'interrogazione n. 345/2026.

In via preliminare, appare opportuno richiamare alcuni principi generali dell'ordinamento amministrativo rilevanti ai fini dell'esame della questione prospettata.

Quanto alla necessità di revisione di atti e pareri già rilasciati a seguito dell'entrata in vigore di nuove e diverse previsioni legislative, Il primo principio che si richiama è il c.d. "tempus regit actum", secondo il quale gli atti amministrativi, i procedimenti e i provvedimenti sono disciplinati dalla normativa vigente al momento della loro adozione, salvo diversa previsione normativa o specifiche disposizioni transitorie.

In linea generale, pertanto, l'entrata in vigore delle misure di salvaguardia associate al Piano di Assetto Idrogeologico di rilievo distrettuale definitivamente adottato non incide sugli atti, assensi, autorizzazioni, intese e nulla osta già perfezionati, fatti salvi eventuali effetti diversamente previsti dalla normativa applicabile e fermo restando quanto disposto per i procedimenti non ancora conclusi.

A tale riguardo può richiamarsi, quale disposizione espressiva di un altro principio generale dell'ordinamento, l'art. 15, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico per l'Edilizia), secondo cui il permesso di costruire decade in presenza di sopravvenute e contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati nei termini previsti dalla legge. La concreta applicabilità di tale disposizione deve tuttavia essere valutata con riferimento alle specificità dei singoli procedimenti e dei relativi titoli abilitativi.

Le nuove misure di salvaguardia dovranno invece essere inoltre considerate dagli enti e dalle amministrazioni competenti nell'ambito dei procedimenti istruttori e autorizzativi avviati o da concludere successivamente alla loro entrata in vigore, secondo le rispettive competenze e conformemente alla disciplina vigente.

Si evidenzia infine che la realizzazione dell'intervento in esame richiede, o potrebbe richiedere, l'espletamento di una pluralità di procedimenti autorizzativi e valutativi disciplinati da normative differenti, tra cui, a titolo esemplificativo:

- Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;
- verifiche previste dal D.Lgs. n. 105/2015 in materia di rischio di incidente rilevante (normativa Seveso);
- eventuali ulteriori autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore.

Le diverse procedure perseguono interessi pubblici distinti e mantengono una propria autonomia valutativa; pertanto l'esito favorevole di una procedura non determina automaticamente la conformità dell'intervento rispetto alle ulteriori discipline settoriali applicabili.

In linea di principio, un intervento potrebbe quindi risultare:

- ambientalmente compatibile o non compatibile;
- conforme o meno alle prescrizioni derivanti dalla normativa Seveso;
- in possesso dei necessari titoli autorizzativi ambientali;
- compatibile o non compatibile rispetto alle disposizioni del Piano di Assetto Idrogeologico.

Nel dettaglio, quanto ai singoli punti dell'interrogazione.

Punto 1

Se la Giunta Regionale intenda chiarire come si concili la denominazione ufficiale del progetto – “Riqualifica da deposito stoccaggio prodotti petroliferi liquidi a impianto di liquefazione gas metano di rete (GNL)”, quale risultante del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 290 del 25/03/2024 e presupposto del riconoscimento dell'intervento quale progetto strategico – con la qualificazione dello stesso intervento, proposta dal medesimo Proponente in sede di istruttoria regionale come “manutenzione e ristrutturazione di infrastrutture tecnologiche” ai sensi dell’art. 9, comma 1, delle NTA del PAI.

Premesso che il procedimento è stato sottoposto a procedura di VIA statale a cui le Strutture Regionali partecipano in base alle specifiche competenze attribuite dalle norme, facendo riferimento alle autorizzazioni/pareri necessarie nelle successive fasi procedurali per lo specifico progetto.

All'interno di tale procedura statale il Genio Civile Marche Nord ha inviato al settore Ambiente Valutazioni Ambientali i seguenti contributi:

- ID 31282514 nota prot. n. 1368308 del 07.11.2023
- ID 30033284 nota prot. n. 771660 del 22.06.2023
- ID 29958205 nota prot. n. 736962 del 16.06.2023
- ID 29443207 nota prot. n. 485509 del 27.04.2023

In linea del tutto generale si ricorda che le norme PAI 2016 (tuttora vigenti) oltre ad individuare gli interventi consentiti all'interno delle zone perimetrate dal PAI vigente (art. 7 e art. 9) indicano anche se necessario parere vincolante da parte dell'Autorità Idraulica (Genio Civile Marche Nord) o dell'Autorità di Bacino (ora AUBAC) e, ove non indicato, demandano la valutazione della verifica tecnica prevista dalle norme all'Ente competente nell'ambito del rilascio dei provvedimenti autorizzativi (art. 9 comma 2).

Si da atto che lo scrivente ufficio si è già espresso sulla procedura di VIA statale con le note sopra richiamate ed ha inoltre partecipato a numerosi incontri tecnici fra la ditta e gli Enti coinvolti nel procedimento, per discutere le possibili modalità di classificazione dell'intervento e l'interazione con l'area esondabile perimetrata dal PAI. Dagli incontri è emerso che non era possibile ricomprendere l'intervento fra quelli consentiti elencati negli articoli n. 7 e n. 9 delle NTA del PAI vigente, come evidenziato nelle precedenti note dalla scrivente Struttura; pertanto, si è convenuto di ricorrere alla procedura di variante in mitigazione prevista dall'art. 23 delle NTA del PAI, che prevede la presentazione della proposta di mitigazione all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale attualmente competente.

Risulta inoltre che, nell'ambito della procedura di VIA statale, sia stata prevista l'acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale relativamente alle successive fasi progettuali connesse alla realizzazione dell'intervento.

In espletamento di tale previsione tale Autorità potrà pertanto fornire il proprio qualificato contributo tecnico-interpretativo agli Enti Locali ai fini dell'applicazione delle disposizioni del PAI vigente fermo restando le successive valutazioni di compatibilità nell'ambito della procedura di mitigazione ai sensi dell'art. 23 delle NTA del PAI.

Punto 2

Se la Giunta regionale intenda chiarire sulla base di quali atti o valutazioni la qualificazione dell'intervento come "manutenzione e ristrutturazione di infrastrutture tecnologiche", proposta dal Proponente ai sensi dell'art. 9, comma 1, delle NTA del PAI, sia stata presa in considerazione dal Settore Genio Civile Marche Nord senza che risulti formulata un'esplicita valutazione di merito sulla sua compatibilità con la realizzazione ex-novo di un impianto soggetto a soglia superiore Seveso.

Si richiama quanto riportato al punto 1, relativamente al fatto che il GCMN non ha specifiche competenze in merito alla corretta applicazione della categoria prevista dalla norma PAI, specificando che comunque

l'intervento non rientra fra quelli per cui è previsto il parere vincolante dello scrivente (es. categoria i) "realizzazione ed ampliamento di infrastrutture tecnologiche o viarie, pubbliche o di interesse pubblico").

In merito alla tipologia di impianto proposto, si evidenzia inoltre che i contributi istruttori del GCMN sono stati resi nel corso del 2023 mentre il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (legge Seveso) è stato reso successivamente (n. 290 del 25/03/2024), ed il GCMN non è stato direttamente coinvolto in quanto non previsto dalle norme.

Punto 3

Se la Giunta regionale intenda verificare se la valutazione di merito sulla compatibilità di rischio espressa dal Settore Genio Civile Marche Nord – comprensiva della quantificazione delle percentuali di mitigazione proprie della procedura di mitigazione del rischio ex art. 23 delle NTA PAI – sia stata resa nel rispetto della competenza sostanziale attribuita in materia all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, e se tale competenza risulti in qualche modo essere stata anticipata dagli enti regionali prima dell'acquisizione di tale parere .

Il contributo espresso nella nota (prot. 1368308|07/11/2023) riprende le quantificazioni delle percentuali di mitigazione riportate nella verifica tecnica dal progettista, sia rispetto all'attuale situazione sia alla previsione di PRG. Il contributo riassume quanto emerso dagli incontri, e non intende e non può sostituire il contributo di AUBAC, non essendo previsto dalle norme espresso parere da parte dell'Autorità Idraulica.

Punto 4

Se, e con quali tempistiche, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale abbia reso il parere di compatibilità ai sensi dell'art. 23 delle NTA del PAI in relazione al procedimento in oggetto, e in caso negativo, se la Giunta regionale ritenga che gli atti istruttori regionali sin qui resi possano considerarsi completi in assenza di tale parere;

A una prima verifica speditiva non risulta l'avvenuto rilascio di tale parere.

In generale si richiamano le considerazioni generale espresse in premessa su autonomia e diversità dei singoli procedimenti

Risulta che nell'ambito della procedura di VIA statale, sia stata prevista l'acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale relativamente alle successive fasi progettuali connesse alla realizzazione dell'intervento; in tale contesto la citata Autorità distrettuale potrà compiere tutti gli adempimenti richiesti dagli strumenti di pianificazione dei quali ha la titolarità ad approvazione e gestione.

Punto 5

Se la Giunta regionale intenda conseguentemente attivare, per quanto di propria competenza, un riesame in autotutela degli atti istruttori e dei pareri regionali resi nell'ambito del procedimento [ID 9218] (V00955), alla luce di quanto sopra rappresentato e con quali tempistiche.

Riguarda la VIA ex D. Lgs. N. 152/2006 - il riscontro potrà essere dato dal Settore Valutazioni e Autorizzazioni AMBIENTALI).

In linea di principio applicabili anche le considerazioni generali introduttive in ordine ad autonomia e diversità dei singoli procedimenti.

Punto 6

Quali iniziative la Giunta regionale intenda infine assumere per garantire, anche per i procedimenti statali in corso, il pieno rispetto della sopravvenuta disciplina del PAI Distrettuale dell'Appennino Centrale da parte di tutti gli Enti regionali e locali coinvolti nell'istruttoria.

Al riguardo si evidenzia che, anche per assicurare la tempestiva applicabilità delle sopravvenute disposizioni della pianificazione di bacino distrettuale, il Dipartimento regionale per la Protezione civile e sicurezza del territorio, struttura tecnica regionale per la difesa del suolo, ha inviato apposita informativa alle Strutture tecniche regionali e Amministrazioni provinciali (prot. 0843322|17/06/2026).

Le amministrazioni comunali risultavano già essere state informate direttamente dall'Autorità Distrettuale.